

La riforma della giustizia: come spiegarla in classe

di **Gabriele Trunzo**

20/02/2026

REFERENDUM RIFORMA DELLA MAGISTRATURA PRIMO BIENNIO QUINTO ANNO SECONDO BIENNIO
LES, TECNICO



Il testo offre una guida per spiegare in classe la riforma della giustizia sottoposta a referendum (22-23 marzo), mostrando che la posta in gioco è l'assetto complessivo del potere giudiziario. Attraverso due esempi - rapporto tra pubblico ministero e giudice nello stesso ordine e controlli disciplinari su decisioni controverse - presenta le ragioni del dibattito: i sostenitori del SÌ vedono nella separazione delle carriere e in un nuovo controllo disciplinare strumenti per rafforzare terzietà, trasparenza e fiducia; i sostenitori del NO temono invece un indebolimento dell'indipendenza della magistratura e maggiori pressioni esterne. Il testo inquadra il tema nella divisione dei poteri e nei principi costituzionali di autonomia, legalità e giusto processo, richiamando Locke e Montesquieu sul limite del potere. Conclude sulle novità previste (due CSM, sorteggio, Alta Corte disciplinare) e sulla scelta tra diversi equilibri istituzionali.

Gabriele Trunzo è docente di discipline giuridiche economiche con una spiccata motivazione all'innovazione didattica. Svolge la professione di avvocato e collabora da molto tempo con istituzioni ed emittenti radiofoniche.

Il **referendum sulla giustizia** in programma il prossimo 22 e 23 marzo interesserà qualcosa che riteniamo indispensabile per l'equilibrio e l'organizzazione del potere giudiziario all'interno di una democrazia. Cerchiamo di capire perché questa scelta è così importante illustrando alcune situazioni.

Situazione 1 Un pubblico ministero (PM) avvia un'indagine nei confronti di un cittadino. Il giudice che emetterà la sentenza appartiene allo stesso ordine giudiziario, ha la stessa carriera ed è sottoposto agli stessi organi disciplinari del magistrato che ha promosso l'azione penale.

Nell'attuale dibattito pubblico:

per i **sostenitori della riforma**, che voteranno SÌ al referendum, la separazione delle carriere è necessaria per evitare influenze indebite e per correggere eventuali errori di giudizio;

per i **contrari alla riforma**, che voteranno NO al referendum, la separazione delle carriere è dannosa per l'indipendenza del potere giudiziario da Governo e Parlamento.

Situazione 2 Un giudice prende una decisione controversa in un caso che ha grande risonanza presso l'opinione pubblica e qualcuno chiede che il suo comportamento venga valutato sul piano disciplinare.

Nell'attuale dibattito pubblico:

per i **sostenitori della riforma**, la valutazione disciplinare sul comportamento del giudice deve essere fatta da un nuovo organo esterno all'autogoverno della Magistratura, affinché il giudizio sia più oggettivo;

per i **contrari alla riforma**, la valutazione disciplinare sul comportamento del giudice deve continuare a essere svolta dall'attuale Consiglio superiore della Magistratura (Csm) l'organo di autogoverno della Magistratura, affinché se ne preservi l'indipendenza dai poteri esterni.

Da questi esempi si comprende come in gioco non ci siano singoli casi giudiziari, ma l'intera architettura del potere giudiziario:

"È giusto mantenere un sistema unitario della Magistratura o è meglio separare le carriere di chi accusa e di chi giudica?"

"Chi deve esercitare il controllo su chi giudica?" Sono queste le domande a cui siamo chiamati a esprimere un giudizio.

Per capire che cosa è davvero in gioco in questo referendum, è necessario comprendere che cosa sia il potere giudiziario e perché la Costituzione lo ha voluto così autonomo.

LA DIVISIONE DEI POTERI IN UNO STATO DEMOCRATICO

In uno Stato democratico la sovranità viene esercitata attraverso tre poteri distinti:

legislativo, che formula e delibera le leggi (Parlamento);

esecutivo, che dà esecuzione alle leggi (Governo);

giudiziario, che interpreta e fa rispettare le leggi (Magistratura).

Tra questi tre poteri, quello giudiziario ha un compito particolarmente delicato: deve garantire l'ordine giuridico, decidere chi ha torto e chi ha ragione, chi è colpevole e chi innocente, incidendo direttamente sui diritti e, spesso, sulla libertà delle persone. Proprio per tale motivo non può dipendere né dal voto popolare né dal Governo o dal Parlamento: se chi giudica dovesse rispondere al potere politico o al consenso elettorale, potrebbe essere spinto non solo a favorire chi governa o chi è più potente, ma anche ad agire per ottenere consenso popolare, invece che applicare la legge nel rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di terzietà e imparzialità (art. 111 Cost.).

Per questa ragione, la Costituzione afferma che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.).

L'intento dei Costituenti

Dopo l'esperienza del fascismo, in cui la giustizia era stata subordinata al potere politico, i Costituenti fondarono un sistema di garanzie giurisdizionali basato su quattro pilastri:

il **principio di legalità**, per cui chi giudica risponde solo alla legge, non alla politica (art. 101 Cost.);

l'**autonomia dell'ordine giudiziario**, prevedendo che carriere e disciplina dei magistrati siano affidate al Csm e non al Governo (art. 105 Cost.);

la **protezione dei magistrati**, attraverso l'accesso al ruolo per concorso (art. 106 Cost.) e l'inamovibilità (art. 107 Cost.), che impediscono premi o punizioni di tipo politico;

il **giusto processo**, basato sulla presenza di un giudice terzo, di un contraddittorio e di una motivazione delle decisioni, che rendono controllabile l'esercizio del potere di giudicare (art. 111 Cost.).

In questo modo la Costituzione cerca di mantenere un equilibrio difficile ma essenziale: garantire un potere giudiziario abbastanza indipendente da non subire pressioni, ma sufficientemente regolato da restare vincolato alla responsabilità verso i

cittadini.

Quando il potere ha imparato a limitare sé stesso?

Leggi i seguenti testi

I easily grant, that Civil Government is the proper Remedy for the Inconveniences of the State of Nature, which must certainly be Great, where Men may be Judges in their own Case, since 'tis easily to be imagined, that he who was so unjust as to do his Brother an Injury, will scarce be so just as to condemn himself for it: But I shall desire those who make this Objection, to remember that Absolute Monarchs are but Men, and if Government is to be the Remedy of those Evils, which necessarily follow from Mens being Judges in their own Cases, and the State of Nature is therefore not to be endured, I desire to know what kind of Government that is [...] where one Man commanding a multitude, has the Liberty to be Judge in his own Case, and may do to all his Subjects whatever he pleases, without the least liberty to any one to question or controle those who Execute his Pleasure? And in whatsoever he doth, whether led by Reason, Mistake or Passion, must be submitted to?

Much better it is in the State of Nature wherein Men are not bound to submit to the unjust will of another: And if he that judges, judges amiss in his own, or any other Case, he is answerable for it to the rest of Mankind.

John Locke: *Two Treatises of Government* (1690)

Concedo facilmente che il governo civile sia il rimedio appropriato agli inconvenienti dello stato di natura, i quali devono certamente essere grandi quando gli uomini sono giudici nelle proprie cause, poiché è facile immaginare che chi è stato tanto ingiusto da recare un torto a suo fratello difficilmente sarà tanto giusto da condannare sé stesso per ciò che ha fatto. Ma chiedo a coloro che sollevano questa obiezione di ricordare che anche i monarchi assoluti sono soltanto uomini, e se il governo deve essere il rimedio a quei mali che derivano necessariamente dal fatto che gli uomini sono giudici nelle proprie cause, e se per questo lo stato di natura non può essere tollerato, allora vorrei sapere che tipo di governo sia quello [...] in cui un uomo solo, comandando una moltitudine, ha la libertà di essere giudice nel proprio caso, e può fare ai suoi sudditi tutto ciò che gli piace, senza che alcuno abbia la minima libertà di mettere in discussione o controllare chi esegue la sua volontà? E in qualunque cosa egli faccia, sia che sia guidato dalla ragione, dall'errore o dalla passione, tutto deve essere subito?

Molto migliore è lo stato di natura, nel quale gli uomini non sono obbligati a sottomettersi alla volontà ingiusta di un altro; e se colui che giudica giudica male, nel proprio caso o in quello altrui, egli ne risponde davanti al resto dell'umanità.

John Locke: *Due trattati sul governo*

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire, car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutive, le juge pourroit avoir la force d'un oppresseur. Tout seroit perdu si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoit ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Montesquieu, *De l'esprit des lois* (1748)

Non vi è ancora libertà se il potere di giudicare non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo.

Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto, se il medesimo uomo, o il medesimo corpo – dei principali, dei nobili o del popolo – esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche e quello di giudicare i delitti o le controversie tra i privati.

Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*

Le attuali democrazie costituzionali sono il risultato di una riflessione durata secoli su come evitare che il "potere" si trasformi in "arbitrio". In epoche in cui il potere statale era interamente concentrato nelle mani di pochi individui, alcuni intellettuali hanno iniziato a porsi interrogativi nuovi e radicali:

Chi deve governare chi governa? Chi deve giudicare chi giudica?

L'architettura istituzionale delle nostre moderne democrazie emerge con chiarezza nel corso del XVIII secolo, quando viene definito nei suoi principi essenziali lo Stato di diritto, un'organizzazione politica in cui il primato spetta alla legge, a cui tutti i poteri dello Stato sono sottoposti.

Il filosofo francese Charles-Louis de Secondat, barone di **Montesquieu** (1689-1755) ne *Lo spirito delle leggi* (*De l'esprit des lois*, 1748) risponde che il potere può essere frenato solo da altro potere: per questo le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie devono essere separate, cosicché nessuna possa dominare sulle altre.

Il filosofo inglese **John Locke** (1632-1704) nella sua opera *Due trattati sul Governo* (*Two Treatises of Government*, 1689) collega questa separazione alla tutela dei diritti fondamentali: senza un giudice indipendente dal potere politico, principi come "libertà", "proprietà" e "sicurezza personale" non sono davvero protetti.

Il filosofo svizzero **Jean-Jacques Rousseau** (1712-1778) ne *Il contratto sociale* (*Du contrat social: ou Principes du droit politique*, 1762) completa il quadro, affermando che la sovranità appartiene al popolo e che ogni potere dello Stato, anche quello di giudicare, esiste solo perché glielo ha affidato la collettività.

Da queste idee nasce un principio giunto sino a noi: **il potere, per essere legittimo, deve essere organizzato, bilanciato e sottoposto a regole**. È su questo che siamo chiamati a votare: come è o dovrebbe essere bilanciato il potere giudiziario? Quale equilibrio istituzionale protegge meglio autonomia, indipendenza, controllo e fiducia pubblica? Quello attuale o quello previsto dalla riforma soggetta a referendum?

Le riforme italiane della giustizia dal dopoguerra

Riforma del processo penale (d.p.r. 447/1988): introdusse il nuovo codice di procedura penale, che ha configurato un processo penale fondato su un modello più accusatorio e garanzie procedurali.

Riforma "Castelli" (l. 150/2002): legge delega che regolamentò la possibilità di cambiare funzione, scelta e la formazione dei magistrati, le modalità di avanzamento di carriera e i procedimenti disciplinari.

Riforma "Mastella" (l. 111/2007): modificò l'ordinamento giudiziario prevedendo, tra le altre, l'introduzione di una forma di valutazione professionale dei magistrati, di un trattamento economico legato a una valutazione della professionalità e la revisione della possibilità di passare da una funzione all'altra.

Riforma "Cartabia" (d.lgs. 149/2022): ha introdotto misure riguardanti i tempi dei processi e l'organizzazione giudiziaria con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Non ha modificato né l'assetto, né le forme dell'autogoverno della Magistratura previsti dalla Costituzione. Ha però modificato nuovamente le modalità di cambio funzione, che può essere effettuato una sola volta nell'arco dell'intera carriera ed entro i primi dieci anni dall'assegnazione della prima sede.

Le parole chiave

Alta corte disciplinare

L'organo costituzionale previsto dalla riforma per giudicare i magistrati sul piano disciplinare. Entrerebbe in funzione se passa il referendum, separando la disciplina dei magistrati dai due nuovi Consigli superiori della Magistratura.

Azione penale

Diritto-dovere del pubblico ministero di promuovere l'azione penale verso una persona che ritiene abbia commesso un reato (art. 112 Cost.). Il referendum non modifica questo obbligo, ma modifica l'organizzazione e i controlli sul PM, incidendo sul modo in cui questo potere viene esercitato.

Bilanciamento dei poteri

Modo in cui vengono equilibrati indipendenza e controllo dei poteri statali. Il referendum riguarda questo equilibrio, perché modifica come il potere giudiziario è organizzato, controllato e governato.

Consiglio superiore della Magistratura (Csm)

Organo di autogoverno della magistratura: decide su nomine, trasferimenti, promozioni e disciplina dei magistrati (art. 105 Cost.).

Consigli superiori della Magistratura (Csm)

Organi che, secondo la riforma, governeranno le carriere dei magistrati. Mentre oggi esiste un solo Csm per giudici e pubblici ministeri, la riforma ne prevede due: uno per i giudici (carriera giudicante) e uno per i pubblici ministeri (carriera requirente).

Controllo dei poteri

Principio per cui nessun potere può essere senza controllo. Nel caso della Magistratura, la riforma sottoposta a referendum

interviene ridefinendo chi esercita i controlli disciplinari e di carriera su giudici e pubblici ministeri.

Indipendenza della Magistratura

Principio in base al quale i magistrati non ricevono ordini né dal Governo né dal Parlamento nello svolgimento delle loro funzioni. La riforma non elimina tale principio, ma ne modifica l'organizzazione costituzionale, intervenendo nel modo in cui l'indipendenza viene garantita e controllata.

Magistratura

Insieme degli organi che esercitano il potere giurisdizionale. È composta da organi giudicanti (giudici), che decidono le controversie e pronunciano decreti, ordinanze e sentenze e organi requirenti (pubblici ministeri) che indagano sugli illeciti penali e sostengono l'accusa nel processo.

Ordine unitario della magistratura

L'attuale sistema italiano, in cui giudici e pubblici ministeri fanno parte del medesimo corpo professionale, con autogoverno e norme di carriera comuni.

Referendum costituzionale

Voto con cui i cittadini decidono se confermare o respingere una legge che modifica la Costituzione (art. 138 Cost.). Quello del 2026 verterà sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, che è stata approvata dal Parlamento, in seconda votazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi.

Separazione delle carriere

Idea secondo cui giudici e pubblici ministeri dovrebbero appartenere a carriere e percorsi distinti, invece di far parte dello stesso ordine, come avviene oggi in Italia.

Responsabilità disciplinare

Sistema che serve a valutare e sanzionare i comportamenti scorretti dei professionisti. Per la Magistratura, oggi è esercitato dal Consiglio superiore della Magistratura, cioè l'organo di autogoverno. La riforma prevede che sia affidato a un organo costituzionale distinto, l'Alta corte disciplinare.

Le fonti per comprendere la riforma della giustizia

Normativa attuale	Nuova normativa alla luce dalla legge costituzionale soggetta a referendum	Se vince il SÌ	Se vince il NO
<p>Art. 87 c. 10 Cost. «Il Presidente della Repubblica [...] Presiede il Consiglio superiore della magistratura».</p>	<p>Art. 87 c. 10 Cost. «Il Presidente della Repubblica [...] Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente»</p>	<p>Questo articolo rappresenta il primo passo giuridico della separazione delle carriere.</p> <p>La Costituzione riconoscerà ufficialmente che i Csm saranno due (anziché uno): uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri</p> <p>La Magistratura non sarà più unitaria nella Costituzione.</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: esiste un solo Csm.</p> <p>Giudici e PM fanno parte dello stesso organo di autogoverno.</p>
<p>Art. 102 c. 1 Cost. «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».</p>	<p>Art. 102 c. 1 Cost. «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».</p>	<p>Questo articolo è un "punto di non ritorno" giuridico, per la separazione delle carriere, che, entrando in Costituzione, potrà cambiare solo con una nuova riforma costituzionale.</p> <p>La Costituzione affermerà che i giudici e i PM devono avere carriere separate, con regole diverse di formazione, avanzamento e ruoli.</p> <p>Questo cambierà come si diventa giudici o PM, come si progredisce di carriera e come si potrà (o non si potrà) cambiare ruolo.</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: giudici e PM fanno parte della stessa carriera, anche se svolgono funzioni diverse.</p>

Normativa attuale	Nuova normativa alla luce dalla legge costituzionale soggetta a referendum	Se vince il SÌ	Se vince il NO
<p>Articolo 104 Cost. «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».</p>	<p>Articolo 104 Cost. «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.</p> <p>Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco del Parlamento in seduta comune.</p> <p>I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.</p> <p>I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».</p>	<p>Questo articolo modifica l'architettura costituzionale della magistratura.</p> <p>Introduce il sistema del "sorteggio" nella selezione dei membri del Csm (che attualmente sono eletti dai magistrati).</p> <p>In tal modo, il Csm non è più "la magistratura che si autogoverna", ma è un insieme di persone sorteggiate.</p> <p>Si avranno, quindi, due Csm separati e membri sorteggiati (di cui una parte scelta indirettamente dal Parlamento). Il nuovo modello riduce il peso dell'autogoverno della magistratura e aumenta la partecipazione di soggetti esterni nella gestione delle carriere.</p> <p>Per i contrari alla riforma, eliminando un corpo unitario a difesa dell'indipendenza della magistratura si creerebbe insieme di persone isolate, che – in quanto tali – potrebbe essere più vulnerabile alle pressioni esterne.</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: un solo Csm, con elezione dei membri da parte dei magistrati e più unità della magistratura.</p>

Normativa attuale	Nuova normativa alla luce dalla legge costituzionale soggetta a referendum	Se vince il SI	Se vince il NO
<p>Art. 105 Cost. «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».</p>	<p>Art. 105 Cost. «Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.</p> <p>La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.</p> <p>L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.</p> <p>L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</p> <p>I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.</p> <p>L'incarico non può essere rinnovato.</p> <p>L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.</p>	<p>Questo articolo separa due poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Il Csm deciderà sulle carriere dei magistrati; · l'Alta Corte disciplinare deciderà sulla disciplina dei magistrati. <p>I magistrati verranno giudicati da un organo nuovo, formato in parte da persone scelte dalla politica e in parte da persone estratte a sorte.</p> <p>Chi indaga o giudica non risponderà più solo ai suoi colleghi, ma a un'Alta Corte, che è composta anche da membri scelti dal Parlamento.</p> <p>Chi ha il potere di sospendere, sanzionare e/o colpire la reputazione di un magistrato ha un grande potere indiretto sulle indagini e sulle sentenze.</p> <p>Nell'ambito disciplinare, la riforma prevede una composizione con una quota di membri laici superiore a quella attualmente presente nella sezione disciplinare del Csm.</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: il potere disciplinare sui magistrati resta nelle mani del Csm e cioè dell'autogoverno della magistratura.</p>

	<p>Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.</p> <p>La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».</p>		
<p>Art. 106 c. 3 Cost. «Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».</p>	<p>Art. 102 comma 1 Cost. «Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».</p>	<p>L'articolo propone aggiustamenti tecnici coerenti con la separazione delle carriere, evitando al contempo che diventi un principio assoluto.</p> <p>Con l'aggiunta dei termini "giudicante" e "magistrati appartenenti alla magistratura requirente", consente ai PM più esperti di diventare giudici di legittimità.</p> <p>Si crea una condizione speciale per consentire ad alcuni PM di divenire i giudici di Cassazione</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: non esiste alcuna distinzione formale tra magistratura giudicante e requirente.</p> <p>Un PM può divenire liberamente giudice e viceversa.</p>
<p>Articolo 107 c. 1 Cost. «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».</p>	<p>Articolo 107 c. 1 Cost. «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».</p>	<p>Questo articolo serve a rendere operativa la separazione delle carriere.</p> <p>Giudici e PM avranno governi separati e ogni magistrato risponderà solo al proprio Csm.</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: un unico Csm per tutti i magistrati.</p>

Normativa attuale	Nuova normativa alla luce dalla legge costituzionale soggetta a referendum	Se vince il SÌ	Se vince il NO
<p>Articolo 110 c. 1 Cost. «Ferma le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».</p>	<p>Articolo 110 c. 1 Cost. «Ferma le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».</p>	<p>Con questo articolo il Ministero non cambia poteri, ma il Csm, diviso in due, perde unitarietà nel rapporto con l'esecutivo.</p> <p>Il Ministro della giustizia non si rapporterà più con un solo Csm, ma con i due Csm diversi.</p>	<p>Resta in vigore la normativa attuale: un unico Csm rappresenta tutta la Magistratura davanti al Governo.</p>

Il dibattito: due modelli di giustizia a confronto

Tema	Le ragioni del SÌ	Le ragioni del NO
Carriere	Separare giudici e PM rafforza la distinzione dei ruoli tra chi accusa e chi giudica	Mantenere un unico ordine garantisce l'unità e l'indipendenza complessiva della Magistratura
Controllo	Un'Alta Corte disciplinare distinta rende più chiaro e trasparente il controllo sugli errori	Il controllo disciplinare interno evita che la politica possa influenzare i magistrati
Csm	Con due Csm si separa il governo della carriera di giudici da quello dei PM, riducendo possibili conflitti di ruolo (chi accusa non incide più sulla carriera di chi giudica, e chi giudica non incide su quella di chi accusa)	Un solo Consiglio preserva coerenza e cultura comune della Magistratura e preserva un corpo unitario a difesa della propria indipendenza, contro pressioni esterne di potere
Fiducia dei cittadini	La separazione dei ruoli può aumentare la percezione di imparzialità tra chi accusa e chi giudica	L'unità dell'ordine giudiziario rafforza la fiducia, perché protegge i magistrati dalle pressioni della politica

Le interviste

<p style="text-align: center;">LE RAGIONI DEL SÌ</p> <p style="text-align: center;">Rinaldo Romanelli, Segretario della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane (Ucpi)</p>	<p style="text-align: center;">LE RAGIONI DEL NO</p> <p style="text-align: center;">Cesare Parodi, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm)</p>
<p>Qual è il problema principale che la riforma della giustizia intende risolvere per cui, secondo Ucpi, è importante votare SÌ?</p>	<p>Qual è il problema principale che la riforma della giustizia rischia di creare per cui, secondo l'Anm, è importante votare NO?</p>
<p>Il problema di fondo è un doppio squilibrio strutturale: da un lato giudici e pubblici ministeri, pur avendo ruoli diversi, per certi versi perfino "confliggenti" nel processo, uno accusa e l'altro decide, appartengono allo stesso ordine e sono governati dallo stesso Consiglio, con carriere intrecciate e una naturale "colleganza" che può offuscare – anche solo agli occhi dei cittadini – la piena terzietà del giudice; dall'altro, il Csm è diventato nel tempo terreno di competizione tra correnti organizzate, che incidono su nomine e incarichi più per appartenenza che per merito.</p> <p>La riforma interviene esattamente su questi due nodi: istituisce due Csm distinti, così che chi giudica non sia più valutato o governato insieme a chi accusa, e introduce il sorteggio dei componenti per spezzare il potere delle cordate elettorali e ridurre la dipendenza dai gruppi interni.</p> <p>In altre parole, votare SÌ significa rendere il giudice più libero e visibilmente imparziale e rendere il governo della Magistratura meno politicizzato e più fondato su indipendenza e merito, rafforzando la fiducia dei cittadini nella Giustizia.</p>	<p>Innanzitutto l'equilibrio tra i poteri dello Stato verrebbe indebolito.</p> <p>Secondo l'Anm, la riforma oggetto di referendum non è un semplice intervento tecnico, ma un cambiamento strutturale dell'equilibrio tra potere politico e potere giudiziario.</p> <p>Il punto chiave è che, nei Paesi dove la separazione delle carriere esiste, il pubblico ministero dipende in qualche forma dal potere esecutivo. Nel sistema italiano invece – singolare nel panorama internazionale – il PM è autonomo quanto il giudice. Importare un modello di separazione delle carriere senza importare anche quegli stessi contrappesi – per esempio maggiori garanzie parlamentari, organismi di controllo terzi, sistemi differenti di nomina – rischierebbe di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creare forme di dipendenza, quantomeno indiretta del PM rispetto al Governo; • ridurre la capacità di condurre indagini davvero indipendenti; • indebolire il principio per cui la legge è uguale per tutti. <p>I sostenitori del SÌ citano spesso gli Stati Uniti, la Francia o la Germania come esempi virtuosi. L'Anm sul punto rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quei sistemi costituzionali sono costruiti in modo profondamente diverso dal nostro; • in quei Paesi l'intervento dell'esecutivo nella guida del PM è bilanciato da altri poteri politici o istituzionali; • la storia italiana, segnata da crisi democratiche e da rischi di infiltrazione nei poteri pubblici, rende la garanzia di un PM indipendente particolarmente essenziale. <p>La Costituzione vale anche per il futuro, non solo per il presente: deve garantire tutti a tempo indeterminato.</p>

Se al referendum prevalesse il Sì, quale miglioramento concreto ci sarebbe per i cittadini e per il processo penale?	Se al referendum prevalesse il Sì, quali rischi concreti ci sarebbero per i cittadini e per il processo penale?
<p>Per i cittadini il cambiamento non è uno "slogan", ma una ricaduta molto concreta sul punto più delicato del processo penale: l'equilibrio tra chi esercita il potere punitivo dello Stato e chi lo subisce.</p> <p>Con carriere separate e due Csm autonomi, il giudice diventa più chiaramente "terzo", anche sul piano ordinamentale: non solo imparziale nel singolo processo, ma strutturalmente estraneo alla funzione dell'accusa e non condizionabile, nemmeno indirettamente, da logiche di carriera o valutazioni influenzate da chi fa il PM.</p> <p>Questo pesa soprattutto nelle fasi più invasive per i diritti: misure cautelari, intercettazioni, proroghe delle indagini, decisioni preliminari che incidono su libertà personale e patrimonio. Parallelamente, il sorteggio nel Csm mira a ridurre il circuito delle campagne elettorali interne, degli accordi tra correnti e del <i>do ut des</i> sulle nomine: meno dipendenza da gruppi organizzati significa più spazio a valutazioni reali e meno automatismi "di appartenenza".</p> <p>In prospettiva, ci si aspetta un effetto a catena: un Csm più indipendente rende più credibili e più rigorose le valutazioni di professionalità e le scelte sui capi degli uffici; uffici meglio guidati e meno politicizzati internamente possono tradursi in un'azione penale più solida e selettiva – meno iniziative azzardate, più filtro – e quindi in processi più ordinati e con meno contenzioso "a valle".</p> <p>Un punto chiave che deve essere chiarito è che votare Sì non equivale a "mettere il PM sotto il Governo": restano autonomia e indipendenza costituzionale, l'obbligatorietà dell'azione penale e gli obblighi di lealtà e imparzialità nelle indagini, anche a favore dell'indagato. Lo scopo della riforma non è indebolire l'accusa, ma rafforzare la garanzia del giudice come limite effettivo al potere d'accusa, in un processo in cui accusa e difesa devono stare sullo stesso piano davanti a un arbitro credibile.</p> <p>In sintesi: più terzietà percepita e reale del giudice, meno condizionamenti correntizi sulle carriere e un equilibrio maggiore tra accusa e difesa, che è ciò che rende il processo penale più giusto agli occhi di chiunque, anche di chi non è "addetto ai lavori".</p>	<p>In primo luogo, il rischio di un PM meno libero di indagare "ovunque". Se il PM diventa una "parte" più vicina all'esecutivo, potrebbe trovarsi limitato o scoraggiato nell'indagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · centri di potere politico; · grandi gruppi economici; · interessi forti locali e nazionali. <p>Secondo l'Anm, questo ridurrebbe la capacità dello Stato di garantire legalità, uguaglianza e lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla corruzione e ai reati economici.</p> <p>Vi è poi un rischio di pressioni indirette, ma non per questo meno efficaci, sui giudici, che devono poter applicare la legge in piena coscienza e libertà, così come il Governo deve poter assumere le proprie decisioni senza intromissioni da parte di altri poteri. È il principio fondamentale degli Stati democratici.</p> <p>La riforma prevede un Csm ridimensionato e meccanismi disciplinari più severi. Non serve prevedere l'indipendenza della Magistratura nella Costituzione se poi non è previsto un Csm effettivamente rappresentativo dei magistrati, che possa tutelare l'efficienza della giustizia. Per l'Anm ciò potrebbe portare i magistrati a temere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sanzioni disciplinari per decisioni impopolari; · accuse di "giustizia ideologica"; · valutazioni professionali influenzate dal contesto politico. <p>Un magistrato che teme conseguenze per le proprie decisioni non è più realmente indipendente. E solo un magistrato indipendente potrà applicare la legge in modo da assicurare che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e le stesse garanzie.</p>



Domande per guidare il dibattito

Che cosa si intende con l'espressione "indipendenza della Magistratura"? Perché è considerata importante?

Perché la separazione tra chi accusa e chi giudica è stata pensata come garanzia di libertà?

In che senso l'indipendenza della Magistratura può entrare in tensione con la responsabilità e il controllo?

Può un meccanismo come il sorteggio favorire o ridurre la trasparenza e la legittimità degli organi di autogoverno?

Perché si parla di "equilibrio dei poteri"? Quali sono i rischi quando un potere è troppo protetto o troppo controllato?

